



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 2601

Seduta del 09/12/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI IN REGIONE LOMBARDIA - ATTUAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19/2017 "GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE E RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Roberto Daffonchio

L'atto si compone di 8 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”;
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 “Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”;

ATTESO che l'art. 7 della l.r. 19/2017, prevede:

- al comma 1, che l'attività di recupero sia svolta dai Servizi di vigilanza venatoria dipendenti dalle Province e dalla Città metropolitana, che possono avvalersi di conduttori di cani da traccia abilitati e inoltre che siano valide le abilitazioni già conseguite dai conduttori iscritti agli specifici albi e che l'attività di recupero non costituisce azione di caccia, configurandosi come servizio di tutela e gestione delle popolazioni di ungulati;
- al comma 2, che le spoglie dell'animale ferito durante l'esercizio dell'attività venatoria, siano di proprietà del cacciatore;
- al comma 3, che la Giunta regionale disciplini le modalità di attuazione del presente articolo;

ATTESO inoltre che l'art. 9 della l.r. 19/2017, prevede che i provvedimenti provinciali in materia di recupero degli ungulati feriti, restino in vigore fino alla data di adozione del presente atto, ivi inclusi i provvedimenti della Provincia di Sondrio;

VALUTATO che le disposizioni oggetto del presente provvedimento debbano rispondere, nell'ottica di un'omogeneizzazione a livello regionale, a criteri di efficacia ed efficienza al fine di organizzare e svolgere un'attività necessaria per il completamento degli interventi in attività di caccia e di controllo degli ungulati, nell'ambito della gestione complessiva di tali specie sul territorio agro-silvo-pastorale, anche con finalità di natura igienico-sanitaria;

RITENUTO pertanto di approvare l'Allegato A – Disposizioni per il recupero degli ungulati feriti in Regione Lombardia - Attuazione della l.r. 17.07.2017 n. 19



Regione Lombardia

LA GIUNTA

“Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”, valido sull'intero territorio regionale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO altresì di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, la definizione, con apposito atto, di quanto previsto dall'Allegato A, ovvero:

- a. il modulo per la richiesta di iscrizione all'elenco regionale dei conduttori di cani da traccia;
- b. il format di documento personale di riconoscimento per i conduttori di cani da traccia iscritti all'elenco regionale di cui sopra;
- c. la scheda per la rendicontazione, a cura del conduttore del cane da traccia, di ogni intervento di recupero effettuato;

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare l'allegato A – Disposizioni per il recupero degli ungulati feriti in Regione Lombardia - Attuazione della l.r. 17.07.2017 n. 19 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre che il predetto allegato A si applichi all'intero territorio regionale, ivi incluso il territorio della Provincia di Sondrio;
3. di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, la definizione, con apposito atto, di quanto previsto dall'Allegato A, ovvero:
 - a. il modulo per la richiesta di iscrizione all'elenco regionale dei conduttori di cani da traccia;
 - b. il format di documento personale di riconoscimento per i conduttori di cani da traccia iscritti all'elenco regionale di cui sopra;
 - c. la scheda per la rendicontazione, a cura del conduttore del cane da traccia, di ogni intervento di recupero effettuato;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI IN REGIONE LOMBARDIA

(attuazione della l.r. 17.07.2017 n. 19 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”)

Generalità

Le presenti disposizioni disciplinano l'attività di recupero degli ungulati feriti sull'intero territorio regionale, in attuazione della l.r. n. 19/2017 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”.

Il recupero degli ungulati feriti, sia nel corso dell'attività venatoria che in quella di controllo ai sensi dell'art. 19 della l. 157/92 e dell'art. 41 della l.r. 26/93, è svolto dai soggetti di cui all'art. 7, comma 1 della l.r. n. 19/17, anche con il supporto di conduttori e cani da traccia abilitati e iscritti all'elenco regionale di cui al successivo paragrafo e nell'ambito di quanto previsto dalle presenti disposizioni. A tale attività, che non costituisce azione di caccia, ma si configura quale parte integrante della gestione e tutela delle popolazioni di ungulati sul territorio regionale, anche con finalità igienico-sanitarie, i conduttori di cani da traccia prestano il loro supporto a titolo di volontariato.

Elenco regionale dei conduttori di cani da traccia

E' istituito l'elenco regionale dei conduttori di cani da traccia, addetti al recupero di ungulati feriti nel corso dell'attività venatoria e dell'attività di controllo, tenuto presso i competenti uffici regionali territoriali e la Provincia di Sondrio. L'elenco, che deve essere aggiornato in funzione delle reali necessità, è pubblicato sul sito web di Regione Lombardia e della Provincia di Sondrio.

Possono chiedere l'iscrizione, contestualmente al proprio cane abilitato, coloro che ne facciano richiesta ai competenti uffici regionali territoriali e alla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica, utilizzando l'apposito modulo regionale, previo superamento dell'esame di abilitazione a conduttore di cane da traccia ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

L'elenco riporta i seguenti dati:

- nominativo, residenza anagrafica, contatti per reperibilità e data di abilitazione del conduttore;
- nome, razza, colore, numero Registro Origini Italiane (ROI), numero di microchip e data di abilitazione del cane utilizzato.

Confluiscono nell'elenco, i conduttori e i cani da traccia già abilitati e iscritti ai preesistenti albi provinciali.

Ai conduttori iscritti nell'elenco regionale, viene fornito dai competenti uffici regionali territoriali e dalla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica, un documento personale di riconoscimento, su format approvato dalla Regione, corredato di fotografia formato tessera, riportante le generalità e la data di abilitazione del conduttore, da esibire su richiesta dei soggetti deputati alla vigilanza ai sensi dell'art. 27 della legge 157/92 e dell'art. 48 della l.r. 26/93.

Uso del cane da traccia

Il cane da traccia utilizzabile nell'attività di recupero, appartiene preferibilmente alle razze Bayerischer Gebirgschweiss Hund (Segugio bavarese), Hannoverischer Schweiss Hund (Segugio annoveriano) e Dachsbracke. Possono essere utilizzate anche altre razze canine comprese nel Gruppo 6 (segugi e cani per pista di sangue) e tutte quelle riconosciute dalla Federazione Cinologica Internazionale (FCI), nel cui standard sia previsto il lavoro su pista di sangue.

I cani da traccia utilizzabili, oltre a essere abilitati con superamento di una prova ENCI con la qualifica di almeno "molto buono", devono essere iscritti all'anagrafe canina e al ROI, identificabili con microchip e in regola con i requisiti sanitari.

L'abilitazione è sottoposta a rinnovo triennale. L'abilitazione dei cani che abbiano superato la prova ENCI di brevetto su traccia naturale, è sottoposta a rinnovo quinquennale. In entrambi i casi, è esonerato dal rinnovo il cane che abbia complessivamente effettuato nelle due stagioni venatorie precedenti almeno cinque recuperi con esito positivo.

Il cane da traccia abilitato può accompagnare il conduttore anch'esso abilitato durante la giornata di caccia, purché venga utilizzato esclusivamente per il recupero degli ungulati feriti.

La diffusione territoriale ottimale dei cani impiegati nell'attività di recupero, deve essere proporzionale ai capi di ungulati previsti dal piano di prelievo per ciascun CA o ATC (indicativamente 1:100 o frazione), con l'obiettivo di raggiungere una presenza operativa di almeno un soggetto per ogni CA o ATC e per ogni zona di caccia al cinghiale in forma collettiva.

Modalità di recupero degli ungulati feriti

Le operazioni di recupero si possono svolgere, senza limitazioni temporali, sull'intero territorio regionale, ove necessario anche nelle zone soggette a divieto di caccia, previo avviso obbligatorio all'Ente gestore. Qualora l'intervento di recupero interessi

il territorio di aziende faunistico-venatorie, agri-turistico venatorie e centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, il conduttore deve essere autorizzato dal concessionario.

L'autore del ferimento, contatta la Polizia provinciale/metropolitana o altro soggetto da essa delegato, per richiedere il supporto di un conduttore di cane da traccia. La Polizia provinciale/metropolitana o il soggetto da essa individuato, avvalendosi dell'elenco regionale sopra citato, contatta un conduttore disponibile, prioritariamente residente nel territorio provinciale in cui si è verificato il ferimento, indirizzandolo presso il luogo in cui il medesimo è avvenuto.

Colui che ha ferito il capo, accompagna sull'Anschluss il conduttore del cane da traccia, nei tempi e nei modi concordati con quest'ultimo e, inoltre, può accompagnarlo nel corso delle operazioni di recupero.

L'eventuale colpo di grazia spetta di norma al conduttore, anche in occasione del recupero di un ungulato ferito in attività di controllo.

Ai conduttori di cani da traccia in possesso di porto di fucile per uso di caccia e relativa copertura assicurativa, durante l'attività di recupero è consentito l'uso:

- di fucile con canna ad anima rigata o ad anima liscia caricato a palla, inclusi tra quelli elencati all'art. 13 della l. 157/92 e armi da taglio idonee;
- di apparecchi ricetrasmittenti, in regola con le vigenti disposizioni legislative che disciplinano la materia;
- di mezzi motorizzati su tutte le strade, comprese quelle silvo-pastorali e quelle cui sia vietato l'accesso ai fini venatori, con l'eccezione, per motivi di sicurezza, di quelle interessate da dissesto idrogeologico per frane, smottamenti o analoghe emergenze segnalate.

E' fatto obbligo al conduttore, entro 48 ore dopo ogni intervento, di compilare l'apposita scheda di rendicontazione predisposta dalla Regione e trasmetterla alla Polizia provinciale/metropolitana, dandone anche comunicazione al comitato di gestione del CA o dell'ATC dove si è svolto l'intervento. La Polizia provinciale/metropolitana rendiconta mensilmente le attività di recupero svolte ai competenti uffici regionali territoriali e alla Provincia di Sondrio, che ne curano la raccolta anche a fini statistici.

Le spoglie dell'ungulato, ferito in attività venatoria, sono di proprietà del cacciatore autore del ferimento o, nel caso di cinghiale ferito in caccia collettiva, della squadra di cacciatori.

Addestramento del cane da traccia

L'addestramento del cane da traccia comporta la posa di tracce artificiali e la conduzione del cane su queste ultime alla "lunga" (guinzaglio lungo), oltre che l'addestramento all'obbedienza con il cane libero sotto stretto controllo del conduttore.

I cani, abilitati e non abilitati, possono essere allenati o addestrati su tutto il territorio regionale nel quale si attui la gestione programmata della caccia, durante tutto l'anno, da conduttori iscritti all'elenco regionale di cui sopra, previa segnalazione alla Polizia provinciale/metropolitana della zona dell'uscita finalizzata ad attività di allenamento o di addestramento.

I conduttori sono autorizzati a detenere e utilizzare, per l'addestramento e l'allenamento dei propri cani da traccia, carcasse di ungulati o parti di esse di legittima provenienza, fatta eccezione per quelle appartenenti alla specie cinghiale, che non sono detenibili, né utilizzabili a tale scopo.

Disposizioni finali

In caso di violazione delle presenti disposizioni, su segnalazione della Polizia provinciale/metropolitana competente per territorio, i competenti uffici regionali territoriali e la Provincia di Sondrio sospendono dall'elenco regionale il conduttore per un periodo fino a due anni.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa vigente in materia di prelievo venatorio e di controllo della fauna selvatica, con particolare riferimento alle disposizioni che disciplinano il prelievo venatorio nella zona faunistica delle Alpi.